

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

Art. 68-bis (Requisiti per l'annotazione di domande giudiziali)

Le domande giudiziali [c.p.c. [163](#), [167](#), [105](#), c.p.p. [79](#)] di cui sia ammessa l'annotazione, prodotte mediante citazione, possono essere annotate soltanto dopo la loro notificazione [[149](#) c.p.c.].

Note

La norma in esame disciplina i casi in cui non si chiede un'annotazione di litigiosità anticipata pura e semplice (da proporsi, da colui al quale è stato notificato il decreto, nei termini degli articoli precedenti), ma una annotazione basata su una impugnazione già proposta.

La giurisprudenza ritiene che per considerarsi notificata a mezzo del servizio postale sia necessario fornire anche l'attestazione di ricevimento insieme con la copia autentica dell'atto, munita di relazione di notifica (Cass. 3311/1956). Se l'atto introduttivo è un ricorso non sarà necessaria la notificazione.

Nei casi di giudizio di accertamento per usucapione non è possibile l'annotazione di litigiosità pura e semplice.

In sintesi, titoli idonei a chiedere l'annotazione ai sensi di questo articolo sono:

- Atto di citazione, con attestazione di ricevimento
- Domanda riconvenzionale, con certificazione di deposito rilasciata dal cancelliere (167 c.p.c.)
- Comparsa di intervento, con certificazione di deposito
- Dichiarazione costitutiva di parte civile nel processo penale
- Atti con i quali si promuovono procedimenti arbitrali rituali

La Corte Costituzionale, con sentenza 2026 novembre 2002, n. 477 (in G.U. 1a s.s. 04/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".